

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 329-bis. — (*Obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari*). — 1. Il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciarsi sulle richieste delle parti ».

46. 01. Anedda, Marino, Neri, Simeone

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, sono acquisite al fascicolo del dibattimento soltanto le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni che sono valutate come prova dei fatti in esse affermate se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

46. 03. La Commissione.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le parti delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono integralmente riportate nel verbale di dibattimento e sono utilizzate come prova dei fatti in esse affermate se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

46. 02. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 26)

ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IX

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 47.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« LIBRO OTTAVO
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*). — 1. Nel procedimento

davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. (*Casi di citazione diretta a giudizio*). — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

ART. 551. (*Procedimenti connessi*). — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo

per alcuni di essi, il giudice dispone per tutti il giudizio a norma dell'articolo 417.

ART. 552. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), ed e).

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416, comma 2.

ART. 553. (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*). — 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

ART. 554. (*Atti urgenti*). — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*). — 1. Nell'udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

2. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. (*Giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta e condanna a pena concordata*). — 1. Per il giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Le richieste previste dagli articoli 439 e 444, comma 1, possono essere formulate nell'udienza di comparizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 557. (*Procedimento per decreto*). — 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

2. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

ART. 558. (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*). — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro qua-

rantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, comma 4.

TITOLO IV DIBATTIMENTO

ART. 559. (*Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici*). — 1. Le liste dei testi-

moni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 468, in quanto applicabili.

ART. 560. (*Dibattimento*). — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 47.15 DELLA COMMISSIONE.

Al capoverso articolo 549, dopo il comma 1 aggiungere il seguente

2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di cinque anni.

0. 47. 15. 1. Pecorella, Vito.

Al capoverso articolo 549, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di tre anni.

0. 47. 15. 2. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. Il libro VIII del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ».

CAPO IX

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*). — 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. (*Casi di citazione diretta a giudizio*). — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a nonna dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) rissa aggravata a nonna dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

i) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

f) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

ART. 551. (*Procedimenti connessi*). — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

ART. 552. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere a), c), ed e). Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unicamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.

ART. 553. (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*). — 1. Il pubblico ministero forma

il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

ART. 554. (*Atti urgenti*). — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a nonna dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unicamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*). — 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui intendono chiedere l'esame.

2. Quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

3. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*). — 1. Per il

giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni del titolo I e II del libro VI, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, la richiesta prevista dall'articolo 439 può essere formulata nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

ART. 557. (*Procedimento per decreto*). — 1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI, in quanto applicabili.

2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

ART. 558. (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*). — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di

polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449 comma 4.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

ART. 559. (*Dibattimento*). — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

47. 15. La Commissione.

Al capoverso articolo 549, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 2.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 549, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 4.** Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimere i capoversi da articolo 550 ad articolo 555.

47. 10. Saraceni.

Al capoverso articolo 552, al comma 1, lettera c) dopo le parole: enunciazione del fatto *aggiungere le seguenti:* in forma chiara e precisa.

47. 3. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 552, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste

previste dagli articoli 439, 444 e 445-*bis* ovvero presentare domanda di oblazione.

47. 9. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 552, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

47. 1. Pisapia.

Al capoverso articolo 555, sopprimere il comma 2.

47. 11. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 555, al comma 4, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

* **47. 5.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 555, al comma 4, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

* **47. 6.** Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 557, sopprimere il comma 2.

47. 12. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 557, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 7.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 557, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 8.** Pecorella, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:

CAPO IX-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDAZIONE DEI MOTIVI DELLE SENTENZE PENALI

Art. 47-bis. Al comma 1 dell'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'estensore dei motivi è designato tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione; ove ciò non sia possibile provvede il presidente ».

Art. 47-ter. Al comma 1 dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'estensore è comunque designato tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione; ove ciò non sia possibile provvede il presidente ».

Art. 47-quater. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sentenza emessa dalla corte di assise e dalla corte di assise di appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari ».

47. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

CAPO IX-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE

Art. 47-bis. Al comma 1 dell'articolo 683 del codice di procedura penale dopo le parole: « su richiesta dell'interessato » sono aggiunte le seguenti: « , del coniuge o di un parente entro il terzo grado ».

47. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente. « Art. 335-bis. La punibilità è esclusa quando, pur rispondendo ad una fattispecie criminosa, l'azione o l'evento in concreto non offendono, né pongono in pericolo, l'interesse tutelato ».

47. 03. Pecorella, Saponara, Gazzilli, Tarditi, Marotta, Giuliano, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 554 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L'articolo 55 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione, può chiedere, nel caso previsto dall'articolo 557-bis, la fissazione dell'udienza preliminare e, negli altri casi, il giudizio abbreviato ovvero presentare le richieste previste dagli articoli 444, comma 1 e 445-bis, comma 1 o la domanda di oblazione; »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e al suo difensore almeno sessanta giorni prima della data fissata per il giudizio. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni ».

47. 04. Marotta, Donato Bruno.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1342 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 13 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3500)

(A.C. 3500 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3500 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 3500 — sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1552 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA ITALIA ED ERITREA, FATTO A ROMA IL 14 MARZO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3503)

(A.C. 3503 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

(A.C. 3503 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 3503 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-

1999, valutato in lire 14 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede, per quanto attiene al 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per quanto attiene al 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1999

e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 3503 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1919 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A COCHABAMBA IL 15 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3819)

(A.C. 3819 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

(A.C. 3819 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

(A.C. 3819 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, a carico dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 3819 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE, FATTA A PARIGI IL 14 OTTOBRE 1994, E LA FAO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA MEDESIMA CONVENZIONE, CON ALLEGATI, FATTA A ROMA IL 30 GIUGNO 1997 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4039-B)

(A.C. 4039-B — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza.

(A.C. 4039-B — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1000 mi-

lioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2443 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE MILITARE, FATTO A BOLOGNA IL 9 SETTEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4074)

(A.C. 4074 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

(A.C. 4074 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4074 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16